

**Osservazioni di Sorgenia S.p.A. al Documento per la  
Consultazione ARERA 306/2024/R/COM “Messa a  
disposizione per il tramite del Portale Consumi alle parti  
terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione  
dell’energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei  
soggetti autorizzabili e definizione delle modalità  
procedurali”**



Milano, 13 settembre 2024

## 1 Introduzione

Sorgenia esprime apprezzamento per l’iniziativa di codesta Autorità e finalizzata al recepimento delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, nel Decreto Legislativo 210/2021 e nella più recente Legge Concorrenza 2022 con riferimento all’accesso ai dati di misurazione, del settore elettrico e del gas naturale, da parte di soggetti terzi autorizzati dai clienti finali e utilizzabili per l’offerta di servizi energetici e di comparabilità delle offerte disponibili sul mercato.

Le fonti legislative citate recepiscono il quadro normativo europeo in materia di accesso ai dati di misurazione del settore elettrico e del gas naturale da parte di soggetti terzi autorizzati dai clienti finali. Lo spirito del legislatore comunitario è quello di promuovere un ruolo più consapevole e attivo dei clienti finali nei mercati dell’energia favorendo così il contributo di questi al processo di decarbonizzazione del settore energetico attraverso, anche, la proposta di offerte e servizi innovativi sempre più rispondenti agli effettivi comportamenti di consumo e all’esigenza di una maggiore ottimizzazione ed efficientamento dei medesimi. Con uno spirito analogo, il quadro legislativo europeo fa riferimento a un ruolo evoluto dei clienti finali del settore energetico contemplandone il passaggio da meri consumatori a potenziali produttori, p.e. attraverso la realizzazione e gestione di impianti di generazione elettrica distribuita o di gas rinnovabili su scala sempre più locale, e fornitori di servizi, si pensi p.e. all’offerta di servizi di flessibilità per il sistema elettrico.

Il quadro regolatorio proposto da codesta Autorità nell’ambito del Documento per la Consultazione 316/2024 ha il pregio di riflettere lo spirito del legislatore europeo cercando di delineare un’evoluzione nel disegno dei mercati *retail* che possa abilitare un ruolo più attivo e consapevole dei clienti finali a beneficio dei medesimi e del settore energetico più in generale. Sorgenia che da sempre è impegnata nell’offerta di servizi innovativi e personalizzati ai propri clienti - basati altresì sull’analisi dei dati e delle opportunità offerte dalla crescente digitalizzazione del settore energetico – accoglie, pertanto, in modo positivo gli orientamenti espressi da ARERA nella consultazione in oggetto. Le osservazioni espresse nel presente documento si avvalgono dell’esperienza maturata da Sorgenia nell’ambito della proposizione di offerte e servizi innovativi coerenti con le finalità e lo spirito espressi nella consultazione medesima.

In linea generale, le osservazioni che seguono si propongono di supportare il processo decisionale di ARERA attraverso la proposizione di interventi sul quadro regolatorio delineato nella consultazione in oggetto e volti a:

- promuovere una adeguata tutela dei clienti finali nella identificazione del novero dei soggetti potenzialmente autorizzabili all’accesso ai dati di misurazione;

- incoraggiare modalità procedurali che garantiscano un legittimo affidamento delle parti nell'accordo stipulato ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai dati di misurazione e al loro conseguente utilizzo;
- supportare la definizione di un quadro regolatorio che permetta di massimizzare i benefici conseguibili per i clienti finali e il sistema energetico nel suo insieme dall'accesso ai dati di misurazione da parte di soggetti terzi adeguatamente qualificati;
- favorire modalità procedurali che garantiscano i benefici attesi per i clienti finali e il sistema energetico nel suo insieme - derivanti dall'accesso ai dati di misurazione da parte di soggetti terzi - evitando l'insorgere di costi ingiustificati per il sistema energetico nel suo insieme;

Di seguito si riportano alcune osservazioni di carattere generale (Sezione 2) agli orientamenti espressi da ARERA nel presente documento per la consultazione e le risposte di Sorigenia agli specifici quesiti di consultazione (Sezione 3).

Ringraziando l'Autorità per l'attenzione posta alle osservazioni che seguono, rimaniamo a disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento e approfondimento.

## 2 Osservazioni generali

**1) Disponibilità dei dati di immissione.** Con l'obiettivo di rendere effettivamente coerente il quadro regolatorio in materia di accesso ai dati di misurazione con la finalità di riflettere un ruolo sempre più attivo dei clienti finali - con conseguenti benefici in termini di decarbonizzazione del settore energetico - Sorigenia ritiene desiderabile portare tempestivamente a compimento il quadro regolatorio che codesta Autorità ha inteso definire con il procedimento avviato ai sensi della Deliberazione 122/2022. Tale procedimento, infatti, si propone, tra gli altri scopi, quello di rendere disponibili tramite il Portale dei Consumi anche i dati di misurazione inerenti la produzione di energia elettrica. Tali dati non sono a oggi disponibili sul Portale dei Consumi limitando così significativamente i benefici che potrebbero conseguire, per clienti finali e settore elettrico, dall'utilizzo dei medesimi da parte di soggetti adeguatamente qualificati all'offerta di servizi energetici innovativi e alla comparazione di offerte in linea con il quadro regolatorio illustrato nel presente documento per la consultazione. Nell'ambito dell'implementazione del Reddito Energetico, tale possibilità consentirebbe inoltre una ottimizzazione delle comunicazioni e dei flussi informativi che coinvolgono il Gestore dei Servizi Energetici.

**2) Modalità di accesso al Portale Consumi per i clienti non domestici.** Coerentemente con le finalità espresse al punto 1) appare altrettanto desiderabile che siano portati a compimento da parte di codesta Autorità gli approfondimenti citati a pag. 20 del presente documento per la consultazione (nota a piè pagina n. 16): *"Per quanto riguarda l'accesso dei clienti non domestici al Portale consumi, sono in corso approfondimenti mirati a semplificare l'accesso alle imprese con P.IVA, senza necessità di utilizzare il c.d. "SPID professionale" ma*

*utilizzando il ben più diffuso "SPID personale" e introducendo la possibilità di delegare persone fisiche diverse dal rappresentante legale dell'impresa per l'accesso ai dati delle imprese, previa opportune verifiche."* L'ampliamento del novero di clienti finali che potrebbero beneficiare da una facilitazione dell'accesso al Portale dei Consumi appare infatti essenziale nel massimizzare i potenziali benefici che deriverebbero per questi, e il sistema energetico più in generale dall'utilizzo, dall'utilizzo dei dati di misurazione da parte di soggetti adeguatamente qualificati all'offerta di servizi energetici innovativi e alla comparazione di offerte in linea con il quadro regolatorio illustrato nel presente documento per la consultazione.

**3) Evoluzione del quadro regolatorio in materia di prezzi *retail*.** La disciplina illustrata nel presente documento per la consultazione rappresenta indubbiamente una delle condizioni necessarie per la promozione di un ruolo più attivo e consapevole dei clienti finali. Tuttavia, tale disciplina non costituisce l'unico fattore abilitante un ruolo più attivo dei clienti finali e, conseguentemente, dei benefici che possono derivare dall'offerta di servizi energetici anche innovativi e dalla comparazione delle offerte presenti sul mercato. Per potere incoraggiare l'offerta di tali servizi, o quantomeno di alcuni di essi, e incoraggiare, a tal fine, la messa a disposizione dei dati di misurazione da parte dei clienti finali è altresì necessario, a parità di altre condizioni, che il quadro regolatorio promuova l'esposizione dei clienti finali ai segnali di prezzo efficienti. A tal fine, pertanto, Sorgenia auspica il completamento del quadro regolatorio in materia del superamento del PUN – definendo tempistiche e modalità certe del superamento del meccanismo di perequazione previsto dalla Deliberazione 304/2024 – e di diffusione dei contratti da prezzo dinamico recependo a tal fine le previsioni previste dal Decreto Legislativo 210/2021.

**4) Evoluzione del quadro regolatorio in materia di partecipazione ai mercati della *flessibilità*.** Coerentemente con lo spirito espresso al punto 3), l'attuazione in tempi certi delle previsioni del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico appare una ulteriore condizione abilitante per l'offerta di servizi energetici, da parte di soggetti terzi, che potrebbero basarsi sull'utilizzo dei dati messi a disposizione dai clienti finali mediante il processo autorizzativo descritto nella presente consultazione. Ciò favorirebbe la partecipazione ai mercati dei servizi ancillari anche di aggregazioni di soggetti oggi non abilitati all'offerta di servizi di flessibilità al TSO. Analoghe considerazioni possono valere per lo sviluppo di un quadro regolatorio in materia di mercati locali della flessibilità una volta che saranno giunti a conclusione i progetti pilota attualmente in corso. L'implementazione di un quadro regolatorio definitivo in materia di mercati per i servizi di flessibilità (sia globali, sia locali) permetterebbe di definire opportunità di risparmio e remunerazione aggiuntive per i clienti finali che potrebbero ulteriormente incoraggiare la messa a disposizione dei propri dati di misurazione ai soggetti terzi.

### 3 Osservazioni specifiche

Di seguito si riportano le osservazioni di Sorgenia con riferimento agli specifici quesiti di consultazione.

#### 4 La definizione del perimetro soggettivo

##### ***Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?***

Sorgenia esprime apprezzamento rispetto all'approccio per fasi che codesta Autorità intende perseguire con riferimento all'ampliamento del novero di soggetti potenzialmente autorizzabili e iscrivibili all'ETP. Tale proposta, infatti, permetterebbe ai clienti finali di beneficiare di un approccio altrettanto graduale nella messa a disposizione dei propri dati di misurazione potendo così maturare una prima esperienza in questo ambito con soggetti, quali le controparti commerciali già accreditate al SII, aventi comprovati requisiti di onorabilità, solidità finanziaria e capacità tecnica anche in virtù della loro iscrizione ai rispettivi elenchi venditori istituiti presso il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Un simile approccio appare desiderabile per proteggere i clienti finali da potenziali condotte opportunistiche che potrebbero derivare dal mancato possesso di adeguati requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e tecnica da parte dei soggetti potenzialmente autorizzabili all'accesso ai dati di misura.

Allo stesso modo, il possesso di tali requisiti è auspicabile per tutelare il legittimo affidamento dei clienti finali rispetto la trasparenza dei servizi offerti dai soggetti terzi autorizzati all'accesso ai dati di misurazione e alla loro efficacia nell'incontrare adeguatamente le esigenze dei medesimi clienti finali. La mancanza di tali tutele rischierebbe, altrimenti, di ridurre indiscriminatamente la fiducia dei clienti finali nel mercato impedendo a questi ultimi, conseguentemente, di sfruttare le numerose opportunità di risparmio (e remunerazione) che potrebbero derivare dall'offerta di servizi energetici, anche innovativi, che l'accesso ai rispettivi dati di misura da parte di soggetti terzi potrebbe loro garantire.

Tuttavia, l'approccio per fasi che codesta Autorità intende perseguire sembrerebbe guidato esclusivamente da un progressivo ampliamento delle finalità che sarebbe possibile perseguire mediante l'accesso ai dati di misurazione dei clienti finali. In una prima fase, infatti, l'obiettivo dell'accesso ai dati di misurazione sarebbe esclusivamente finalizzato alla comparazione delle offerte e solo nelle fasi successive anche all'offerta di servizi energetici.

Per le ragioni sopra esposte, Sorgenia auspica che l'ampliamento del perimetro dei soggetti terzi autorizzabili fosse sempre accompagnato dalla verifica, ai fini dell'iscrizione all'ETP, del rispetto di adeguati requisiti di onorabilità, solidità finanziaria e competenza tecnica. Oltre agli obiettivi di tutela dei clienti finali prima menzionati, tale approccio permetterebbe inoltre di favorire una parità di trattamento tra soggetti autorizzabili nella Fase 1 e nelle Fasi 2 e 3. Ciò appare particolarmente vero per la Fase 3 fase dove l'autorizzazione all'accesso ai dati di misura potrebbe essere concessa anche a soggetti che, diversamente da quelli ammissibili nella Fase 2, non sono già identificati presso soggetti con valenza istituzionale.

Per le stesse motivazioni, Sorgenia ritiene desiderabile condizionare la potenziale autorizzazione all'accesso ai dati di misura, e la conseguente iscrizione all'ETP, al possesso – oltre che di idonei requisiti di onorabilità, solidità finanziaria e capacità tecnica - di un numero minimo di anni di esperienza negli ambiti dei servizi energetici e comparabilità delle offerte.

***Q2. Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.***

Oltre alle considerazioni espresse in risposta al Quesito 1, Sorgenia ritiene desiderabile, come codesta Autorità specifica per la Fase 3, che l'ammissibilità all'ETP sia altresì condizionata dalla verifica che l'oggetto sociale dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'ETP medesimo includa attività aventi ad oggetto la comparazione di offerte o l'offerta di servizi energetici. Tale requisito – implicito per definizione nelle attività svolte dalle controparti commerciali identificate nella Fase 1, appare essenziale - unitamente al rispetto degli altri requisiti suggeriti da Sorgenia in risposta al Quesito 1 – per evitare che i clienti finali possano affidarsi a soggetti aventi non meglio precisate finalità da conseguire tramite l'accesso ai dati di misurazione.

***Q3. Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.***

Valgono le considerazioni sopra espresse in risposta ai quesiti Q1 e Q2.

***Q4. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.***

Alla luce delle considerazioni espresse in risposta ai precedenti quesiti di consultazione, Sorgenia ritiene desiderabile posticipare l'avvio della Fase 2 e 3 al 2026. Tale posticipo sembrerebbe desiderabile sia per consentire il disegno di un adeguato quadro regolatorio per l'implementazione delle Fasi 2 e 3 – inclusa anche la definizione di adeguati requisiti di onorabilità, solidità finanziaria, esperienza e competenza tecnica che dovrebbero rispettare i soggetti ammessi all'iscrizione all'ETP in queste due fasi come proposto da Sorgenia - sia per raccogliere adeguate evidenze dalla Fase 1. Queste ultime appaiono essenziali per indirizzare in modo efficace l'ampliamento del novero dei soggetti iscrivibili all'ETP prevista nelle Fasi 2 e 3 e che, come osservato in precedenza, appare caratterizzata da maggiori incertezze e potenziali rischi. Tale posticipo sarebbe altresì coerente con la progressiva implementazione del TIDE che giungerà a sua più compiuta maturazione nel 2026 offrendo così un più adeguato quadro regolatorio per i servizi che verosimilmente potrebbero essere offerti proprio dai soggetti identificati nelle Fasi 2 e 3 (si vedano le osservazioni generali di cui al §2 di questo documento).

## **5 La definizione del perimetro oggettivo**

### ***Q5. Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.***

Al fine di massimizzare i potenziali benefici derivanti dalla comparabilità delle offerte e dall'offerta di servizi energetici per il tramite dell'accesso ai dati di misurazione, Sorgenia ritiene che la messa a disposizione dei soli dati di misurazione possa non essere condizione sufficiente a garantire il pieno manifestarsi dei benefici che da tale disponibilità il legislatore europeo e italiano hanno inteso perseguire. Ciò in quanto, il solo dato di misurazione non permetterebbe di cogliere pienamente le caratteristiche dei comportamenti di consumo dei clienti finali e che sono alla base di una corretta comparazione delle offerte e di un corretto disegno di nuovi servizi energetici per i clienti che hanno autorizzato l'accesso ai propri dati.

In altri termini, affinché l'accesso ai dati di misurazione possa tradursi in una comparazione di offerte o nella vendita di servizi energetici che siano effettivamente personalizzati e che, per questo, possano produrre i benefici attesi per il sistema energetico e i clienti finali è necessario che i medesimi dati trovino adeguata contestualizzazione. A tal fine Sorgenia riterrebbe desiderabile che siano oggetto di accesso informazioni aggiuntive quali, almeno: la tipologia di cliente, il tipo di mercato in cui questo è servito, la data di attivazione della fornitura, l'esistenza di switching pregressi, le caratteristiche dell'offerta in corso, etc.

### ***Q6. Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.***

Sorgenia ritiene desiderabile estendere la profondità storica dei dati accessibili ai tre anni precedenti la data di concessione dell'autorizzazione da parte del cliente finale – o all'orizzonte temporale massimo disponibile qualora la data di attivazione della fornitura fosse inferiore ai 3 anni antecedenti l'autorizzazione all'accesso – e, in ottica dinamica, a tutta la durata del servizio concordata nel contratto stipulato per l'accesso ai dati tra soggetto autorizzato e cliente finale. Ciò permetterebbe, infatti, di conseguire due distinte finalità:

- depurare i dati di misurazione resi accessibili dall'impatto di fenomeni di natura straordinaria, direttamente o indirettamente riconducibili ai comportamenti del cliente finale, che possono determinare una dinamica di prelievi e immissioni (quando saranno resi disponibili nell'ambito del Portale dei Consumi) che non riflettono il loro andamento "tipico" in condizioni "ordinarie". In altri termini, l'estensione della profondità storica permetterebbe di avere una

idea maggiormente corretta sui comportamenti di produzione e consumo “usuali” dei clienti finali e, conseguentemente, di supportarli in modo efficace nella comparazione delle offerte e nella scelta di servizi energetici maggiormente rispondenti alle proprie esigenze;

- nel novero dei servizi energetici che possono essere offerti anche per il tramite dell’accesso ai dati di misurazione vi è anche l’offerta di servizi di flessibilità al sistema elettrico. In particolare, per questi, l’adattamento dinamico del servizio offerto alle reali condizioni di consumo e produzione è essenziale al fine di offrire servizi che possano incontrare in modo congruo sia le esigenze del cliente finale sia quelle del sistema elettrico.

## **6 Le modalità per l’autorizzazione da parte dei clienti finali**

### ***Q7. Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?***

In primo luogo, Sorigenia ritiene condivisibile la preferenza espressa da codesta Autorità rispetto all’opzione A e la quale prevede che a dare impulso al processo di autorizzazione sia il soggetto terzo che richiede l’accesso ai dati di misurazione e non il cliente finale. Il primo, infatti, gode di una maggiore conoscenza del quadro regolatorio in essere e degli strumenti che questo mette a disposizione nell’interesse dei clienti finali. Questi ultimi, infatti, potrebbero non essere a conoscenza dell’esistenza della possibilità di rendere disponibili a terzi autorizzati i propri dati di misurazione limitando così il dispiegarsi dei benefici che ne deriverebbero e più volte illustrati in questo documento.

Coerentemente con l’approccio per fasi seguito da codesta Autorità nell’identificazione dei soggetti potenzialmente ammissibili all’ETP, Sorigenia suggerisce di adottare un simile approccio anche con riferimento alla procedura di autorizzazione. Pur essendo esso stato istituito nel 2019, mancano a oggi informazioni pubbliche circa gli accessi effettivamente avvenuti al Portale dei Consumi. Tuttavia, è verosimile attendersi che il Portale dei Consumi goda di limitata conoscenza presso la platea dei clienti finali. Diversamente dal Portale Offerte, infatti, il Portale dei Consumi non è stato oggetto di una campagna informativa capillare. Inoltre, la necessità di dotarsi di SPID o CIE per l’accesso può rappresentare un ostacolo significativo per talune categorie di clienti finali.

Per tali ragioni e con lo scopo di impedire che le medesime possano limitare i benefici scaturenti dalla messa a disposizione dei dati di misurazione a soggetti terzi, Sorigenia ritiene desiderabile, almeno nella Fase 1, snellire la procedura di autorizzazione permettendo che questa possa avvenire mediante i canali utilizzati abitualmente dalle controparti commerciali nell’ambito della relazione con la clientela finale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: canale mail (anche PEC), area riservata etc., purché secondo modalità che si avvalgano di supporti durevoli e della forma scritta per consentire ai clienti finali chiarezza delle comunicazioni e congrue tempistiche di valutazione delle medesime.



Una volta conclusa la procedura di autorizzazione tramite i canali sopra menzionati, gli stessi potrebbero inoltre essere utilizzati per fornire ai clienti finali informazioni circa le funzionalità offerte dal Portale dei Consumi e per guidarli, qualora non già autenticati, nelle modalità di accesso al Portale medesimo. Ciò anche per ovviare a una possibile limitata conoscenza del Portale dei Consumi da parte dei clienti finali per le ragioni esposte sopra.

Fatta eccezione per il processo di autorizzazione, il Portale dei Consumi costituirebbe, poi, la piattaforma principale attraverso cui i rapporti tra clienti finale e soggetto delegato all'accesso ai dati di misurazione troverebbe esecuzione secondo le modalità espresse nel presente documento per la consultazione.

La semplificazione suggerita da Sorgenia - oltre a superare i potenziali limiti ai benefici che potrebbero scaturire dall'accesso ai dati di misurazione per effetto della limitata conoscenza del Portale dei Consumi da parte dei clienti finali - avrebbe il pregio di avvalersi di una fase di implementazione nella quale solo soggetti dotati già di comprovati requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e tecnica possono essere abilitati all'accesso a tali dati.

Per le Fasi 2 e 3, alla luce della maggiore conoscenza del Portale dei Consumi maturata nella Fase 1 - anche in virtù del posticipo proposto nelle tempistiche di attuazione delle medesime fasi (si vedano le risposte ai quesiti 1-4) - potrebbe introdursi un processo autorizzativo da eseguirsi esclusivamente mediante il Portale stesso.

## **7 Le modalità per la revoca dell'autorizzazione da parte dei clienti finali**

### ***Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.***

Sorgenia ritiene auspicabile che la procedura di revoca dell'autorizzazione concessa dai clienti finali realizzi un adeguato bilanciamento tra libertà contrattuale delle parti, clienti finali in primo luogo, e affidamento dei soggetti terzi nei contratti stipulati. Un processo di revoca dai tempi e dall'oggetto incerti, infatti, potrebbero determinare ripercussioni non trascurabili sulla redditività dei servizi offerti per effetto dell'autorizzazione concessa dai clienti finali all'accesso e utilizzo dei propri dati di misurazione.

A tal fine, Sorgenia ritiene desiderabile che la decisione di revoca fosse comunicata con un preavviso minimo e tramite canali che permettano di tracciare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del soggetto terzo destinatario della medesima. Solo successivamente l'esaurirsi del termine di preavviso potrà trovare esecuzione la revoca della delega concessa a tale soggetto terzo.

Inoltre, anche con l'obiettivo di tutelare l'affidamento del sistema energetico nell'offerta di servizi basati in particolare su dati di misurazione condivisi per il tramite di un approccio dinamico, Sorgenia auspica che la revoca non possa avvenire se non trascorso un periodo minimo dalla

concessione della delega al soggetto terzo e necessario affinché i servizi offerti possano trovare una congrua collocazione nell'ambito del più ampio funzionamento del sistema elettrico.